



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Stefano Demontis	Presidente
dott. Alberto La Manna	Giudice Relatore
dott.ssa Rachele Olivero	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8240/2023** promossa da:

Pt\_1, con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO GIULIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in C.SO FRANCIA, 23 10138 TORINO, presso il difensore avv. PELLEGRINO GIULIO

ATTORE

contro

Controparte\_1, con il patrocinio dell'avv. BORRA ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA BERTHOLLET, 19 10100 TORINO presso il difensore avv. BORRA ANTONIO

CONVENUTO

**Oggetto:** annullamento contratto cessione quote sociali e risarcimento danni.

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*

## NEL MERITO

- In via principale, annullare per dolo il contratto di compravendita di quote intercorso tra le parti, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il Dott. **CP\_I** al pagamento della somma di € 80.000,00, oltre interessi *ex artt. 1284 comma IV c.c. e 5 D.lgs. 231/2022* dalla richiesta sino all'effettivo soddisfo.

- In via subordinata, dichiarare che il contratto di cessione di quote intercorso tra le parti è stato contratto per il dolo incidente del Dott. **CP\_I** nei confronti dell'odierna esponente, e per l'effetto dichiarare tenuto il Dott. **CP\_I** a rimborsare alla **Parte\_I** la somma di € 79.000,00, oltre interessi *ex artt. 1284 comma IV c.c. e 5 D.lgs. 231/2022* dalla richiesta sino all'effettivo soddisfo.

## LE SPESE

- Con vittoria di spese e competenze di causa, spese 15% a forfait, IVA, CPA e successive e occorrende.

## IN VIA ISTRUTTORIA: omissis

### Per parte convenuta

Voglia il Tribunale Ill.mo, anche all'occorrenza *omnibusadversis contrariis rejectis*

#### *In via preliminare/pregiudiziale*

- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da **Parte\_I** ai sensi e per l'effetto degli art. 281-decies e ss. e/o

- accertare e dichiarare che **Parte\_I** ha agito in giudizio senza rispettare la clausola arbitrale prevista dallo statuto della **Controparte\_2**

- accertare e dichiarare che **Parte\_I** ha agito in giudizio senza previa attivazione della procedura di mediazione prevista dal d. lgs. 28/2010

e per l'effetto

dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o disporre la cancellazione dell'odierna causa dal ruolo con tutte le conseguenze di legge in capo alle parti in causa.

#### *In via preliminare/pregiudiziale*

- accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da **Parte\_I** ai sensi e per l'effetto degli art. 281-decies e ss. e/o

- accertare e dichiarare che **Parte\_I** ha agito in giudizio senza rispettare la clausola arbitrale prevista dallo statuto della **Controparte\_2** e/o

- accertare e dichiarare che **Parte\_1** ha agito in giudizio senza previa attivazione della procedura di mediazione prevista dal d. lgs. 28/2010

e per l'effetto

dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o disporre la cancellazione dell'odierna causa dal ruolo con tutte le conseguenze di legge in capo alle parti in causa.

*Nel merito, in via preliminare*

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. **CP\_1** e/o

- accertare e dichiarare che le domande proposte da **Parte\_1** nei confronti del sig. **CP\_1** sono in tutto e/o in parte indeterminate con eventuale e conseguente nullità del ricorso e/o improponibilità di alcune domande in questo contenute

e per l'effetto

respingere le conclusioni proposte da **Parte\_1** nei confronti del sig. **CP\_1**

*Nel merito, in ogni caso*

- accertare e dichiarare che le conclusioni avanzate da **Parte\_1** nei confronti del sig. **CP\_1** sono infondate in fatto e in diritto

e per l'effetto

respingere tutte le conclusioni proposte da **Parte\_1** nell'odierno giudizio

*In via istruttoria*

omissis

*In ogni caso*

- con vittoria di competenze professionali e spese oltre ad IVA, CPA ed accessori tutti come per legge.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 20.4.2023 la **Pt\_1** ha convenuto in giudizio **Controparte\_1** riferendo di avere acquistato in data 23.12.2019 dal convenuto una quota di partecipazione nella società **CP\_2** per un corrispettivo di € 1000,00, promettendo altresì e poi eseguendo versamenti in conto capitale per l'importo complessivo di € 79.000,00. Ha, quindi, sostenuto di avere effettuato tale investimento sulla scorta di un prospetto informativo del febbraio 2019 che evidenziava come principale asset della società un brevetto per catene da neve di tipologia innovativa e che, prima dell'acquisto delle quote, il convenuto aveva fornito al legale rappresentante della **Pt\_1** un contratto di cessione del brevetto dal **CP\_1** alla **CP\_2**. Ha, ancora, sottolineato come nei patti parasociali venivano previste modalità per la divisione dei proventi della vendita del brevetto. Ha,

quindi, riferito che a seguito della messa in liquidazione della CP\_2 il CP\_1 aveva riferito che si era ripreso il brevetto concesso in licenza d'uso alla società. Ha proposto domanda di annullamento del contratto per dolo atteso che l'acquisto delle quote era avvenuta sul presupposto dell'appartenenza del brevetto alla CP\_2 e ha evidenziato la posizione di conflitto di interesse del CP\_1 il quale anziché cercare di vendere il brevetto per dividerne il ricavato tra i soci ha incamerato quanto percepito dalla cessione delle quote e dai finanziamenti soci eseguiti per poi recuperare il brevetto e venderlo per conto proprio, sottolineando che, se la Pt\_1 avesse saputo dell'esistenza di tale conflitto, non avrebbe acquistato le quote. Ha, quindi, chiesto oltre all'annullamento per dolo del contratto anche il risarcimento del danno, invocando, in subordine il dolo incidente per cui conscondo le reali condizioni dell'investimento non avrebbe mai accettato di effettuare il finanziamento di € 79.000,00.

Si è costituito il convenuto contestando la pretesa avversaria e chiedendo il rigetto della domanda proposta.

Ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione proposta per inapplicabilità del rito semplificato di cognizione, per la clausola arbitrale prevista dall'art. 37 dello Statuto della CP\_2 e per manato esperimento del procedimento di mediazione. Ha, ancora, eccepito di essere carente di legittimazione atteso che il finanziamento in conto capitale di € 79.000,00 era stato versato alla società e non al CP\_1. Ha, quindi, contestato la genericità della domanda non essendo stato specificato a che titolo la somma è stata richiesta. Nel merito, ha evidenziato che al contratto di cessione del brevetto del 28.1.2019, non era stato dato seguito e che era stato, invece, stipulato successivamente, il contratto di licenza dei brevetti di sua proprietà. Ha, quindi, sostenuto che: 1) la Pt\_1 fosse a conoscenza, quando ha stipulato l'atto di acquisto delle quote sociali, dell'esistenza della licenza, atteso che successivamente alla sottoscrizione della licenza la stessa sottoscriveva i patti parasociali in cui era indicata l'avvenuta concessione della licenza esclusiva stessa sul brevetto; 2) la titolarità dei brevetti era facilmente verificabile nelle banche dati pubbliche; 3) al piano di sviluppo sottoscritto da Pt\_1 era allegato il testo del brevetto in cui era indicato quale titolare il CP\_1 4) nei bilanci degli anni 2019, 2020 e 2021 era espressamente indicato alla voce dei diritti di brevetto l'importo "0".

Ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda proposta.

Respinte le istanze istruttorie testimoniali proposte, all'udienza del 24 ottobre 2025 le parti, previo deposito delle note di precisazione conclusioni e delle memorie conclusionali, discutevano la causa ex art. 275 bis.

La domanda proposta è infondata e deve essere respinta.

### **Le eccezioni preliminari.**

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda attesa la clausola arbitrale contenuta nello statuto della società CP\_2 secondo cui *“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o comunque per legge riservato al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società”*.

L'eccezione è infondata.

Afferma la Suprema Corte che *“in tema di arbitrato irrituale, la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese la cui causa petendi si fonda sul contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie rientrino quelle volte ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, che non hanno nel contratto il titolo costitutivo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto”* (Cass. 30.1.2025 n. 2145).

Nel caso di specie la controversia ha ad oggetto l'annullamento per dolo del contratto di acquisto delle quote della CP\_2 e il risarcimento del danno per i raggiri asseritamente posti in essere dal CP\_1 e non trova, pertanto, la propria causa petendi nel contratto sociale. Per tale ragione non può essere esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.

Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda in relazione al rito prescelto atteso che lo stesso art. 281 decies cpc, anche nella versione antecedente il correttivo del Dlgs 164/2024, prevedeva la possibilità di utilizzare tale rito anche per le controversie collegiali, quale quella in esame, come peraltro già affermato dal giudice nel corso del presente giudizio laddove ha respinto l'istanza di conversione del rito e non determinando, in ogni caso, l'eventuale erroneità del rito adottato l'improcedibilità della domanda.

In merito poi all'eccezione di mancato esperimento della mediazione si rileva che la stessa è stata disposta nel corso del giudizio per cui nulla deve più rilevarsi sul punto.

Per quanto ancora attiene l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal CP\_I si rileva che la stessa è priva di fondamento. Ritiene la Suprema Corte che *“la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”* (Cass. 22.4.2025 n. 10435).

Parte convenuta contesta la titolarità della posizione giuridica soggettiva affermando che il versamento dell'importo di € 79.000,00 è avvenuto a favore della società e non suo.

La questione, pertanto, attiene al merito della pretesa azionata e non alla legittimazione. In proposito si evidenzia che la parte attrice ha individuato il CP\_I come destinatario della propria pretesa avendo fatto discendere il diritto al risarcimento dalla domanda di annullamento per dolo del contratto di cessione delle quote stipulato col CP\_I o, comunque, dal dolo incidente nella stipulazione di tale contratto sempre per i raggiri che allega essere stati messi in atto dal medesimo CP\_I. Il soggetto destinatario della pretesa è, pertanto, correttamente stato individuato dall'attore, dovendosi nel merito valutare se la domanda è o meno fondata.

### **La domanda di annullamento del contratto e di risarcimento.**

Nel merito, secondo la Suprema Corte *“le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri - e, dunque, a configurare il dolo contrattuale - la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all'affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del "deceptus" è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu*

*oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti"* (Cass. 11.7.2014 n. 16004).

Afferma la parte attrice che il convenuto avrebbe sostanzialmente indotto la stessa attrice ad acquistare le quote e ad effettuare i finanziamenti in conto capitale facendo credere che il brevetto relativo per catene da neve era stato ceduto alla CP\_2 dal CP\_1 mentre in realtà venne unicamente dato in licenza alla medesima società.

E' principio consolidato quello secondo cui *"il dolo quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., può consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Tuttavia, nell'un caso e nell'altro, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza"* (Cass. 12.1.1991 n. 257, Cass. 28.10.1993 n. 10718).

Nel caso di specie deve rilevarsi, in primo luogo, che non emerge dai documenti di causa il fatto che presupposto dell'acquisizione delle quote da parte della Pt\_1 fosse l'avvenuto trasferimento del brevetto oggetto di causa dal CP\_1 alla CP\_2, piuttosto che lo stesso non fosse, comunque, nella disponibilità di questa per l'avvenuta licenza. Se è, infatti, vero che può ritenersi provato il fatto che l'acquisto della partecipazione sia avvenuto in funzione dello sfruttamento e dello sviluppo del brevetto come evidenziato nel documento informativo del febbraio 2019 (doc. 4 di parte ricorrente), vero è anche che in nessun atto viene espressamente menzionato il fatto che l'acquisto della partecipazione era legato alla titolarità, piuttosto che alla disponibilità su licenza, del brevetto in capo alla CP\_2.

Né a tale conclusione può pervenirsi aliunde.

In proposito, è pacifica l'avvenuta consegna alla Pt\_1 della copia del contratto di cessione del brevetto dal CP\_1 alla CP\_2. Tale cessione è datata il 28.1.2019 ed è ivi espressamente indicato che il CP\_1 era il legale rappresentante della CP\_2 (doc. 5 di parte ricorrente). Successivo a tale data è il contratto di licenza del brevetto stesso che risulta sottoscritto il 14.2.2019. I patti parasociali sottoscritti dalla ricorrente successivamente, nel febbraio 2019, contengono, invece, riferimento alla titolarità dei diritti brevettuali in capo al CP\_1 ed è espressamente fatto riferimento all'avvenuta licenza del brevetto del 14.2.2019 oltre al fatto che lo stesso CP\_1 oltre ad essere titolare dei brevetti, era anche amministratore e socio unico della CP\_2.

Risulta, inoltre, documentato l'invio di una email in data 22.11.2019 dal CP\_1 all'amministratore della Acad Antoniazzi a cui è allegata la situazione contabile della CP\_2 e in cui è indicata, tra le attività dello stato patrimoniale, la voce "licenze di brevetti".

E' poi altresì documentato che i successivi bilanci, approvati anche dalla Pt\_1 rechino indicazione dell'inesistenza della titolarità di brevetti in capo alla CP\_2 .

Da quanto sopra emerge, quindi, da un lato, come non vi siano elementi sufficienti per ritenere che l'acquisto della quota sia avvenuta in ragione della titolarità del brevetto in capo alla CP\_2 , dall'altro come la Pt\_1 fosse, comunque, nelle condizioni di conoscere l'effettiva titolarità del brevetto in capo a CP\_1 piuttosto che alla CP\_2 al momento dell'acquisto delle quote avvenuto il 23.12.2019.

Deve essere, inoltre, evidenziato che, ai sensi degli artt. 195 e 196 Cpi, il trasferimento della titolarità di un brevetto è soggetto a registrazione presso gli uffici competenti ai fini dell'opponibilità della cessione per cui la ricorrente ben avrebbe potuto verificare l'effettiva titolarità del brevetto prima dell'acquisto delle quote.

Analogamente, da quanto sopra emerge come fosse ben nota alla ricorrente la denunciata situazione di conflitto in cui poteva versare il CP\_1

Alla luce di tali considerazioni non sono ravvisabili, pertanto, i presupposti per l'invocato annullamento del contratto di cessione delle quote e neppure per il riconoscimento del danno lamentato neppure sotto il profilo del dolo incidente di cui all'art. 1440 cc invocato in via di subordine dalla parte ricorrente.

Per l'insieme di tali ragioni, pertanto, la domanda proposta deve essere respinta.

Le spese, incluse quelle di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Alla luce delle questioni trattate non si ritengono sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Respinge le domande proposte da parte attrice.

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9700,00 (di cui € 1800,00 per fase studio, € 1200,00 per fase introduttiva, € 3500,00 per fase istruttoria ed € 3200,00 per fase decisionale), oltre € 850,00 per spese di mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale delle Imprese di Torino del 24 ottobre 2025.

Il Presidente  
Dott. Stefano Demontis

Il Giudice estensore  
dott. Alberto La Manna